

COMUNE DI PIEVE LIGURE

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova



SERVIZIO: SINDACALI

ORDINANZA N. 20 del 29-04-2024

OGGETTO:

Ordinanza contigibile e urgente ex art. 50 c.5 T.U.E.L., a tutela della salute pubblica in materia di limiti ai campi elettromagnetici.

IL SINDACO

Visto l'art. 10 della legge 30 Dicembre 2023, n. 214 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) rubricato "Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici" di cui il comma 1 statuisce: "Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 Febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione Europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 Febbraio 2001, n. 36"; in aggiunta, il comma 2 statuisce: "Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 Agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D";

Considerato che allo stato attuale i limiti dei campi elettromagnetici (valori di attenzione e obiettivi di qualità) vigenti sono pari a 6 V/m;

Considerato che la norma suddetta stabilisce che, una volta scaduto il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 214/2023, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento, e sino a quando le stesse non sono

definitivamente adottate, entrerà automaticamente in vigore un valore pari 15 V/m, valore che supera più del doppio quelli attualmente vigenti;

Considerato che un innalzamento dell'attuale limite dei 6 V/m, in ottica di ragionevolezza, prudenzialità e sostenibilità dovrebbe essere necessariamente determinato, sempre e soltanto, in base a robuste scelte ed evidenze di tipo medico-scientifiche, e non già mai in base a scelte politico-economiche, tecnologiche (p. es. 5G) o comunque altrimenti "opportunistiche", in funzione cioè di interessi diversi da quello primario della tutela della salute dei cittadini;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Visto l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, a tutela della salute pubblica in assenza di riscontri certi di natura medico- scientifica che escludano ogni effetto negativo che potrebbe derivare dall'innalzamento delle emissioni elettromagnetiche da 6 V/m a 15 V/m, con possibile rischio per la salute delle persone fisiche nel medio e nel lungo periodo;

Considerato che la ricerca sugli effetti biologici delle frequenze "5G" , in particolare sulle onde millimetriche, non è ancora stata ultimata e non ci sono quindi studi epidemiologici completi;

Visto che un innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetica- in assenza di comprovate e documentate evidenze medico-scientifiche, che ne dimostrino appieno la assoluta e palese innocuità - potrebbe comportare effetti biologici dannosi, ingiustificabili e inaccettabili in contrasto con l' esigenza e necessità di tutelare la salute pubblica;

In attesa di più approfondite valutazioni e accertamenti medico- scientifici, che facciano chiarezza sulle conseguenze di tale innalzamento dei limiti alle emissioni elettromagnetiche;

Al fine di impedire l'esposizione della popolazione comunale e dei turisti a fonti addizionali di inquinamento elettromagnetico (innalzamento livello espositivo);

Ritenuto che i livelli di esposizione di 6V/m anche in base al principio di precauzione non debbano essere aumentati nè oltrepassati in attesa di più approfondite valutazioni da parte degli organi scientifici a ciò preposti;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa a partire dalla data della presente ordinanza, e fino a sua revoca, il divieto su tutto il territorio del Comune di Pieve Ligure dell'aumento del limite dei campi elettromagnetici oltre ai vigenti 6 V/m in attesa di ulteriori approfondimenti scientifici che possano escludere ogni danno alla salute pubblica;

AVVERTE

che in ottemperanza alla suddetta ordinanza sarà oggetto di accertamento da parte degli

agenti di polizia municipale e delle altre forze dell'ordine.

INFORMA

che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

DISPONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

- di trasmettere la presente ordinanza a tutte le forze di polizia presenti sul territorio al fine del rispetto della disposizione in essa prevista;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento alla cittadinanza, ai soggetti interessati mediante pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

Il Responsabile del Servizio SINDACALI
F.to Paola Negro

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.